

OGGETTO: Testo accordo
del 9 Maggio 1957

ACCORDO AZIENDALE

Tra la Direzione Generale della Fiat e le Commissioni Interne delle Sezioni Fiat di Torino;

- in riferimento al disposto dell'accordo aziendale 22 Maggio 1956 per la riduzione degli orari di lavoro ed agli indirizzi che ne ispirano il contenuto;
- tenuto conto che l'attività dell'industria automobilistica, in dipendenza delle situazioni del proprio mercato, ha un andamento nettamente stagionale e che pertanto la produzione aziendale e la prestazione lavorativa delle maestranze devono essere adeguate nei vari periodi dell'anno al predetto andamento stagionale, come già verificatosi negli scorsi anni;
- considerando l'opportunità di stabilizzare, per quanto possibile, nel corso dell'anno il livello di guadagno degli operai senza eccessive oscillazioni per i mutamenti di orario determinati dalle sopra indicate esigenze di distribuzione dell'attività produttiva nei vari periodi;
- ferma restando - in linea di massima - nella media annuale la durata degli orari settimanali di lavoro indicati nell'art. 1 dell'accordo aziendale 22 Maggio 1956 sopra citato,

si è concordato quanto segue:

1. - quando l'orario settimanale di lavoro fissato dalla Direzione supera le 43 ore settimanali per il turno normale, le 44 ore per il 1° e 2° turno e le 40 ore per il 3° turno, l'importo delle ore di lavoro compiute oltre i limiti suddetti verrà accantonato - nella misura massima di 4 ore per ogni settimana - in apposito conto individuale; le ore eventualmente eccedenti continueranno ad essere regolarmente liquidate nei singoli periodi di paga;
2. - quando l'orario settimanale di lavoro fissato dalla Direzione risulta inferiore ai limiti indicati all'art. 1, verranno prelevati sulle disponibilità esistenti nel conto individuale e corrisposti all'operaio, in aggiunta alla liquidazione delle competenze maturate nel periodo di paga, importi corrispondenti ad un massimo di 4 ore per ogni settimana, sempre entro i limiti complessivi degli orari o di retribuzione indicati all'art. 1;
3. - verrà del pari prelevato dalle disponibilità costituite nel conto individuale e corrisposto all'operaio in aggiunta alle competenze del mese di agosto, l'importo corrispondente all'orario normale della settimana immediatamente seguente il periodo di chiusura estiva per ferie collettive, settimana nella quale verrà effettuato nelle officine un periodo di fermata;

4. - altri eventuali prelievi delle disponibilità costituite nei conti individuali potranno essere concordati tra le parti stipulanti del presente accordo di volta in volta in relazione a particolari contingenze di calendario o di orario;
5. - i prolungamenti di orario effettuati ai sensi dell'art. 1 verranno considerati come recupero anticipato a regime normale delle ore non lavorate e retribuite ai sensi degli art. 2 - 3 e 4 del presente accordo;
6. - gli accrediti sul conto individuale si riferiscono unicamente alla retribuzione normale individuale: le somme relative alle eventuali maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, ecc. verranno sempre corrisposte direttamente con la liquidazione del mese di competenza;
7. - gli eventuali accrediti residui sul conto individuale (non utilizzati ai sensi degli art. 2, 3 e 4) saranno liquidati in unica soluzione al termine di ogni periodo annuale a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ovvero all'atto della liquidazione delle spettanze nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro;
8. - il calcolo degli indici per il premio di produzione e per il premio generale di stabilimento continuerà ad essere effettuato conteggiando le ore di lavoro effettivo, senza tener conto degli addebiti ed accrediti di cui agli art. 1 - 2 e 3;
9. - per il primo periodo annuale di applicazione del presente accordo si conviene - anche a definizione transattiva di ogni eventuale pretesa relativa al sistema degli accrediti ed addebiti di cui ai precedenti articoli - di corrispondere a tutti gli operai interessati al predetto sistema una somma "una tantum" di lire 3.500,= entro il prossimo mese di settembre 1957.

Torino, 9 Maggio 1957

LA DIREZIONE

f.to Avv. Garino
Dott. Vittonatto

LE COMMISSIONI INTERNE
f.to Arrighi - Mordenti
Giordana - Clerico
Cottura - Goria - Boschetto
Clementi - Mola - Mossino -
Risso - Guttadauro - Nicastri
Ferraris - Perona

Dichiarazione a verbale

La Direzione dichiara che, ove essa disponga orari di lavoro pari od inferiori alle 40 ore settimanali, ne effettuerà la distribuzione in 5 giorni settimanali, in modo da lasciare libera la giornata del sabato.